

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2225

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPODICASA, BRANDOLIN, CARELLA, COCCIA,
FAMIGLIETTI, IACONO, MARCHI, PORTA**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'utilizzo di calcestruzzo depotenziato e di altri materiali di qualità non conforme ai capitolati d'appalto nella realizzazione di opere infrastrutturali e di edifici pubblici

Presentata il 25 marzo 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende promuovere un'inchiesta parlamentare per approfondire e per acquisire maggiori conoscenze sull'utilizzo di calcestruzzo depotenziato e di altri materiali di qualità scadente e non conforme ai capitolati d'appalto nella realizzazione di opere infrastrutturali ed edifici pubblici. Alla luce delle indagini promosse da varie procure della Repubblica, tale fenomeno appare particolarmente diffuso, seppure con diversa intensità, in tutto il territorio nazionale e dovrebbe riguardare

numerose e importanti opere infrastrutturali pubbliche.

È utile rammentare che la realizzazione di opere e di edifici pubblici con evidenti carenze strutturali può arrecare, al verificarsi di talune condizioni ed eventi naturali, danni incalcolabili sia in termini economici sia di perdite di vite umane.

Le indagini avviate in Sicilia, ad esempio, hanno evidenziato, a seguito di appositi carotaggi, che diverse opere pubbliche sono state realizzate con calce-

struzzo non conforme alla normativa UNI EN 206-1.

I crolli di edifici pubblici, anche di recente costruzione, a seguito di calamità naturali sollevano evidenti preoccupazioni sull'ampiezza dei rischi connessi alla staticità dei medesimi in tutto il territorio nazionale.

Il terremoto in Molise del 2003 e quello del 6 aprile 2009 in Abruzzo hanno evidenziato come edifici pubblici (asili nido, ospedali, case dello studente o palazzi di giustizia), che per il loro carattere pubblico avrebbero dovuto trovarsi in una condizione, appositamente certificata, di sicurezza antisismica, in realtà sono stati realizzati con tecniche costruttive e con materiali del tutto inadeguati alla loro sicurezza e alla loro staticità.

In tal senso si ricordano le vittime del crollo dell'asilo nido di San Giuliano (Campobasso) e della casa dello studente, i feriti che non hanno potuto essere curati e i malati dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila che sono stati trasferiti altrove, nonché i disagi recati alla cittadinanza per l'interruzione dell'attività giudiziaria.

Il terremoto in Molise e quello in Abruzzo sono stati fatti eccezionali, che tuttavia hanno rivelato la pericolosità della situazione e un'impressionante serie di violazioni, frodi, leggerezze, negligenze e inadeguatezze nell'applicazione della normativa antisismica di cui il nostro Paese è dotato già dal 1974 nella realizzazione di opere pubbliche.

Com'è noto, ciascuna opera, pubblica o privata, dovrebbe essere sottoposta alle procedure di prelievo dei campioni di calcestruzzo, come previsto dalle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1996, il cui allegato 2 della parte V tratta appunto dei « Controlli sul conglomerato ». Al punto 5.3. dell'allegato è stabilito che: « Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del Di-

rettore dei lavori o di un tecnico di sua fiducia.

Il Direttore dei lavori dovrà inoltre curare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i provini inviati per le prove ai Laboratori Ufficiali siano effettivamente quelli prelevati alla presenza sua o del tecnico di sua fiducia.

La domanda di prove al Laboratorio Ufficiale dovrà essere sottoscritta dal Direttore dei lavori e dovrà contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo (...) ».

Quanto prescritto dalle norme tecniche dovrebbe dare sufficienti garanzie per la qualità del calcestruzzo, ma a giudicare da quello che si è verificato e che sta emergendo in diverse zone del Paese è evidente che qualcosa non ha funzionato, visto che la quasi totalità dei certificati rilasciati dai laboratori ufficiali forniscono valori di resistenza compatibili con i valori progettuali.

Questa è la riprova di un dissesto che non è solo materiale ma, prima ancora, amministrativo.

Si tratta, quindi, di capire per quale ragione le amministrazioni pubbliche e gli organi preposti alla vigilanza non abbiano effettivamente vigilato e quale sia la reale dimensione del fenomeno.

Come accennato, diverse procure della Repubblica hanno aperto indagini in merito: se questa è la sede per l'accertamento delle responsabilità individuali, è nondimeno diritto e dovere del Parlamento conoscere, con i poteri che l'articolo 82 della Costituzione gli riserva, quali siano state le violazioni e le inadeguatezze, sia amministrative che contrattuali, che sono alla base della realizzazione di tante opere pubbliche a forte rischio statico e pertanto prive dei requisiti minimi di sicurezza e incolumità per i cittadini.

Si tratta, pertanto, com'è proprio dell'attività ispettiva cui le inchieste parlamentari sono finalizzate, di esaminare con il necessario approfondimento le motivazioni e le cause che hanno portato a tale diffusa pratica sul territorio nazionale.

In tale direzione, contestualmente, sarà altresì necessario operare una seria

riflessione riguardo l'opportunità di rivedere la legislazione in materia di opere pubbliche, segnatamente per ciò che attiene alle procedure per l'aggiudicazione degli appalti così come alle modalità e alla tempistica afferenti ai controlli sulle modalità e sui materiali utilizzati per la costruzione di opere infrastrutturali e di edifici pubblici.

È per questa ragione che si prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'utilizzo di calcestruzzo depotenziato e di altri materiali di qualità non conforme ai capitolati d'appalto nella realizzazione di opere e di edifici pubblici, nonché sull'applicazione della normativa antisismica negli edifici pubblici di recente costruzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Istituzione e funzioni
della Commissione).*

1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'utilizzo di calcestrutto depotenziato e di altri materiali di qualità non conforme ai capitolati d'appalto nella realizzazione di opere infrastrutturali e di edifici pubblici, di seguito denominata « Commissione », con il compito di verificare l'applicazione, a opera delle pubbliche amministrazioni, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle altre norme e disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di contenimento del rischio nella realizzazione di costruzioni, con particolare riguardo alle opere infrastrutturali e agli edifici pubblici strategici.

2. La commissione riferisce alle Camere ogni volta che ne ravvisa la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da dodici senatori e da dodici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive dei componenti della Commissione.

ART. 3.

(Comitati).

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

ART. 4.

(Audizioni a testimonianza).

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

ART. 5.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di

natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

ART. 6.

(Segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano anche a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

ART. 7.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un

regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro a decorrere dall'anno 2014 e per ciascuno degli anni successivi, e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

